

1) All'Art. 5, dopo le parole "dandone comunicazione allo studente e alla famiglia". Viene inserito

"Il Collegio Educatori individua una Commissione per le Sanzioni Disciplinari del Convitto, composta dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che la presiede, e da 4 educatori (due in servizio nel maschile e due nel femminile). In caso di impossibilità a partecipare da parte di uno o più degli educatori, il Dirigente Scolastico nomina altri educatori per la sostituzione."

*Nella tabella b bis di modifica:*

ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE

"Commissione per le Sanzioni Disciplinari del Convitto, in relazione alle sanzioni n, o e p."

*La variazione entra in vigore il 10 febbraio, salvo che per la conclusione dei procedimenti disciplinari già avviati.*

2) all'Art. 6 comma 18 il testo attuale

"18. INTRODUZIONE DI ALCOL E DROGHE

"Introdurre nell'ambito scolastico o in convitto alcolici e sostanze stupefacenti o comunque sostanze considerate droghe, leggere o pesanti, per uso personale".

Sanzione: allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni.

Se il fatto si verifica all'interno del convitto viene applicata la sanzione dell'allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni

In caso di reiterazione della mancanza disciplinare allontanamento definitivo dal convitto."

*viene sostituito con*

"18. INTRODUZIONE DI ALCOL E DROGHE

"Introdurre nell'ambito scolastico o in convitto alcolici e sostanze stupefacenti o comunque sostanze considerate droghe, leggere o pesanti, per uso personale".

Sanzione:

- allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni per l'introduzione di alcolici;
- allontanamento dalle lezioni da 5 giorni a allontanamento fino al termine dell'anno scolastico per le altre sostanze;

Se il fatto si verifica all'interno del convitto vengono applicate le seguenti sanzioni:

- allontanamento dal convitto da 5 a 15 giorni per l'introduzione di alcolici;
- allontanamento dal convitto da 5 giorni a allontanamento definitivo dal convitto per le altre sostanze;

In caso di reiterazione della mancanza disciplinare allontanamento definitivo dal convitto."

*La variazione entra in vigore il 10 febbraio, salvo che per le violazioni commesse prima di tale data, per le quali verranno applicate le sanzioni previgenti.*